



## COMUNE DI SEMPRONIANO

### PROVINCIA DI GROSSETO

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 30-07-2021

**OGGETTO:** TARI 2021 . APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **trenta** del mese di **Luglio** , alle ore **15:30** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. PETRUCCI LUCIANO

	Presente	Assente
PETRUCCI LUCIANO	X	
BARZAGLI KATIA	X	
MARGIACCHI MARCO	X	
LEONI LUCIO	X	
D'UBALDO GIANLUCA	X	
ZAMMARCHI DANILO	X	
VISONE ANNA MARIA CRISTINA		X
CORCHIA ALESSIA		X
CAVEZZINI ALFONSO	X	
BIANCHI OLGA	X	
ONETO LORENZO	X	

PRESENTI	N. 9
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. TRAMONTANA MARIOSANTE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

#### IL PRESIDENTE

Riconosciuta la validità del numero leale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'art 2 comma 4 del DL 30-06-2021 n. 99 che ha prorogato ulteriormente al 31 Luglio tale scadenza

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati

forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

**ACCLARATO** che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

**DATO ATTO** pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

**VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2020 e n. 51 del 31.12.2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente le tariffe Tari e il Piano Finanziario e per l'anno 2020;

**VISTO** che il Comune di Semproniano si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consente di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarà corrisposta nell'anno corrente utilizzando parte delle le risorse 2020 del Fondone Covid risultanti dalla certificazione;

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio

2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTE** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, elaborate dal gestionale in uso con applicazione e che assicurano un gettito pari al costo del PEF

#### Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia
Famiglie con 1 componente	1,0973	50,2296
Famiglie con 2 componente	1,2311	117,2024
Famiglie con 3 componente	1,3783	150,6888
Famiglie con 4 componente	1,4719	184,1752
Famiglie con 5 componente	1,5656	242,7764
Famiglie con 6 o più componenti	1,6191	284,6343

#### Utenze non domestiche:

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq	Totale tariffa

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,1752	0,7381	1,9133
Campeggi, distributori carburante	1,6453	1,0260	2,6713
Stabilimenti balneari	1,0107	0,6294	1,6401
Esposizioni, autosaloni	0,8461	0,5277	1,3738
Alberghi con ristorante	2,3974	1,4934	3,8908
Alberghi senza ristorante	1,7628	1,1002	2,8630
Case di cura e riposo	2,2564	1,4140	3,6704
Uffici, agenzie	2,1624	1,3554	3,5178
Banche, ist. credito e studi prof	1,2457	0,7794	2,0252
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,0213	1,2554	3,2767
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	2,4209	1,5089	3,9298
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,5983	0,9915	2,5898
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,1624	1,3485	3,5109
Attività industriali, con capannoni di produzione	1,5278	0,9553	2,4831
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,7863	1,1192	2,9055
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,7755	7,3392	19,1147
Bar, caffè, pasticceria	9,0020	5,6078	14,6099
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4893	2,7936	7,2828
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6559	1,6555	4,3114
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	15,4656	9,6465	25,1121
Discoteche, night club	2,3504	1,4675	3,8179
Agriturismi con ristorante	2,3704	1,4904	3,8608
Agriturismi senza ristorante	1,7358	1,0972	2,8330

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in base al quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n 65 del 18/09/2020, con la quale venivano approvate e

proposte a questo Consiglio le seguenti riduzioni, approvate dallo stesso con Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020:

**UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE:** le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate dalle utenze domestiche aventi le caratteristiche sotto indicate e nelle seguenti percentuali:

1. Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
2. Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
3. Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;

**Ritenuto** di voler confermare le medesime percentuali di riduzione anche per l'anno 2021 per i figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2021

**Di dare atto** che l'agevolazione di cui al precedente punto sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che ha previsto all'art. 11 co. 9 - Riduzioni ed agevolazioni – specifiche agevolazioni in caso di gravi calamità naturali o sanitarie;

**VISTO** che la perdurante situazione emergenziale in atto ha visto il protrarsi di chiusure di attività ed esercizi commerciali ed il crearsi di situazioni di disagio alla popolazione residente anche nel corso del 2021, ed è dunque possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti, ma anche alle altre utenze non domestiche che hanno comunque subito gli effetti della pandemia;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 12 e 13 dell'art 9 del vigente regolamento TARI che recitano:

*12. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.*

*13. Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale.*

**VISTO** il D.L. 25/05/2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, che all'art. 6 prevede al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni";

**CONSIDERATO** che sulla base del riparto di dette risorse, avvenuto con Decreto Finanza Locale del 24.06.2021, spetta al Comune di Semproniano un contributo pari a 10.566,61 euro destinato alle agevolazioni di cui sopra destinabili alle utenze non domestiche già iscritte in bilancio;

**CONSIDERATO**, altresì, il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo dell'impiego della quota agevolazioni TARI del "fondone" 2020, che permette di utilizzare eventuale importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del D.L. 73, fino a concorrenza dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020;

**PRESO atto:**

- delle risultanze della certificazione Covid-19 inoltrata da questo ente,
- della successiva decisione di utilizzare una parte di dette risorse stanziare per le agevolazioni TARI per coprire il citato conguaglio PEF del 2020
- delle somme rimaste disponibili e ammontanti ad € 7.954,00 come risultanti dallo schema di rendiconto

2020 e dalla relazione della giunta approvati in data 27/07/2021 dalla Giunta stessa e sulle quali il revisore dei conti ha espresso il proprio parere;

**RILEVATO** che tali risorse, ammontanti ad € 7.954,00, sono destinabili per agevolazioni TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** il D.L. 25/05/2021, n. 73 sopra citato, che all'art. 53 prevede un riparto di risorse ai Comuni destinate all'adozione di "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", e che pertanto detto importo, possa essere rivolto anche alla agevolazione della TARI relativa alle utenze domestiche;

**CONSIDERATO** che sulla base del riparto di dette risorse, spetta al Comune di Semproniano un contributo pari a 10.041,55 euro destinabile alle agevolazioni di cui sopra che la Giunta Comunale ha destinato proponendo la variazione di salvaguardia per € 4.000,00 per solidarietà alimentare e per la differenza di € 6.041,55 alle agevolazioni TARI delle utenze domestiche;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Semproniano e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo complessivo di € 359.220;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia;
- l'Amministrazione intende riconoscere, seguendo i dettami del Legislatore e considerando le risorse assegnate a tal fine come sopra riportato, una agevolazione straordinaria a tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche, quest'ultime differenziando tra quelle interessate direttamente dalle chiusure e quelle che indirettamente hanno subito effetti economici dell'emergenza sanitaria in corso

**RITENUTO** di concedere, su proposta della Giunta Comunale la seguenti riduzioni della TARI ai sensi del comma 13 art 9 del vigente regolamento TARI secondo i seguenti criteri:

- 1) **UTENZE DOMESTICHE:** applicazione della riduzione pari al 4,6% da computare sulla relativa tariffa TARI 2021;
- 2) **UTENZE NON DOMESTICHE:** applicazione della riduzione pari al 30% da computare sulla relativa tariffa TARI 2021 ed in particolare riguardante le seguenti categorie:
  - Campeggi
  - Alberghi con ristorante
  - Alberghi senza ristorante
  - Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere)
  - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
  - Bar, caffè, pasticceria
  - Agriturismo con ristorante
  - Agriturismo senza ristorante
- 3) **ALLE ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE:** applicazione della riduzione pari al 5% da computare sulla relativa tariffa TARI 2021 ed in particolare riguardante le seguenti categorie:
  - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - Distributori
  - Esposizioni, autosaloni
  - Case di cura e riposo
  - Uffici, agenzie, studi professionali
  - Banche ed istituti di credito
  - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
  - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista...)
  - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - Attività industriali con capannoni di produzione
  - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste

**PRESO ATTO** che il Servizio Tributi, ha stimato il costo delle riduzioni, applicando in simulazione dette riduzioni sulla banca dati TARI alla data odierna, come segue:

- **UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE:** € 3.000,00 circa, detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio già stanziato per l'esercizio 2021
- **UTENZE DOMESTICHE agevolazioni COVID 4,6%:** € 14.000,00 circa detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato in parte con risorse trasferite al Comune di Semproniano nell'anno 2020 quale "Fondone" e vincolate in avanzo 2020 in sede di approvazione del rendiconto 2020 da parte della Giunta Comunale in data 26/07/2020, e in parte con risorse riconosciute nell'anno 2021 ai sensi del DL 73/2021 art 53 e destinate in parte con la variazione di Salvaguardia per detta finalità
- **UTENZE NON DOMESTICHE agevolazioni COVID 30%** (come da utenze individuate): € 9.500,00 circa detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse riconosciute nell'anno 2021 ai sensi del DL 73/2021 art 6 e successivo decreto FL 24/06/201 e destinate con la variazione di Salvaguardia per detta finalità
- **UTENZE NON DOMESTICHE agevolazioni COVID 5%** (come da utenze individuate): € 1.050,00 circa detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse riconosciute nell'anno 2021 ai sensi del DL 73/2021 art 6 e successivo decreto FL 24/06/201 e destinate con la variazione di Salvaguardia per detta finalità

**DI DARE ATTO** che dette riduzioni saranno applicate:

- direttamente dall'Ufficio Tributi nell'avviso di pagamento TARI saldo 2021, con scadenza 01.12.2021;
- d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe e delle specifiche riduzioni rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00 e dell'art 9 comma 3 del vigente regolamento TARI;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che in data 28/07/2021 si è tenuta l'apposita commissione consiliare

#### **PROPONE**

- 1) **Di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di fissare** per l'anno 2021, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 3) **Di dare atto** che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2021;
- 4) **di approvare** le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche:



Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia
Famiglie con 1 componente	1,0973	50,2296
Famiglie con 2 componente	1,2311	117,2024
Famiglie con 3 componente	1,3783	150,6888
Famiglie con 4 componente	1,4719	184,1752
Famiglie con 5 componente	1,5656	242,7764
Famiglie con 6 o più componenti	1,6191	284,6343

5) **di approvare** le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle **utenze non domestiche**:

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq	Totale tariffa
Musei ,biblioteche, scuole, assoc, luoghi di culto	1,1752	0,7381	1,9133
Campeggi, distributori carburante	1,6453	1,0260	2,6713
Stabilimenti balneari	1,0107	0,6294	1,6401
Esposizioni, autosaloni	0,8461	0,5277	1,3738
Alberghi con ristorante	2,3974	1,4934	3,8908
Alberghi senza ristorante	1,7628	1,1002	2,8630
Case di cura e riposo	2,2564	1,4140	3,6704
Uffici, agenzie	2,1624	1,3554	3,5178
Banche, istituto credito e studi prof	1,2457	0,7794	2,0252
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,0213	1,2554	3,2767
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	2,4209	1,5089	3,9298
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,5983	0,9915	2,5898
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,1624	1,3485	3,5109
Attività industriali, con capannoni di produzione	1,5278	0,9553	2,4831
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,7863	1,1192	2,9055
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,7755	7,3392	19,1147
Bar, caffè, pasticceria	9,0020	5,6078	14,6099
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4893	2,7936	7,2828
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6559	1,6555	4,3114
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	15,4656	9,6465	25,1121
Discoteche, night club	2,3504	1,4675	3,8179
Agriturismi con ristorante	2,3704	1,4904	3,8608
Agriturismi senza ristorante	1,7358	1,0972	2,8330

6) **di applicare** per le UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE: le categorie, di cui al DPR 158/1999, le seguenti agevolazione nelle sottoindicate percentuali e condizioni:

- Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2021;
- Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2021;
- Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2021;

7) **Di dare atto** che l'agevolazione di cui al precedente punto sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti

8) **di applicare** le seguenti riduzioni COVID della tariffa:

a) UTENZE DOMESTICHE: applicazione della riduzione pari al 4,5% da computare sulla relativa tariffa TARI 2021;

b) UTENZE NON DOMESTICHE: applicazione della riduzione pari al 30% da computare sulla relativa tariffa TARI 2021 ed in particolare riguardante le seguenti categorie:

- Campeggi
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere)
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Agriturismo con ristorante
- Agriturismo senza ristorante

c) ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE: applicazione della riduzione pari al 5% da computare sulla relativa tariffa TARI 2021 ed in particolare riguardante le seguenti categorie:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Distributori
- Esposizioni, autosaloni
- Case di cura e riposo
- Uffici, agenzie, studi professionali
- Banche ed istituti di credito
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista...)
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Plurilicenze alimentari e/o miste

9) **Di dare atto** che le riduzioni di cui ai precedenti punti 6 e 8 saranno applicate direttamente dall'Ufficio Tributi:

- nell'avviso di pagamento TARI saldo 2021, con scadenza 01.12.2021;
- con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

10) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

11) **Di ratificare** dunque le linee di indirizzo per la concessione delle riduzioni secondo i criteri riportati in narrativa;

12) **Di dare atto** che l'Ufficio Tributi, ha stimato il costo delle riduzioni, applicando in simulazione dette riduzioni sulla banca dati TARI alla data odierna, come segue:

- **UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE:** € 3.000,00 circa, detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio già stanziare per l'esercizio 2021
- **UTENZE DOMESTICHE agevolazioni COVID 4,6%:** € 14.000,00 circa detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato in parte con risorse trasferite al Comune di Semproniano nell'anno 2020 quale "Fondone" e vincolate in avanzo 2020 in sede di approvazione del rendiconto 2020 da parte della Giunta Comunale in data 26/07/2020, e in parte con risorse riconosciute nell'anno 2021 ai sensi del DL 73/2021 art 53 e destinate in parte con la variazione di Salvaguardia per detta finalità
- **UTENZE NON DOMESTICHE agevolazioni COVID 30%** (come da utenze individuate): € 9.500,00 circa detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse riconosciute nell'anno 2021 ai sensi del DL 73/2021 art 6 e successivo decreto FL 24/06/201 e destinate con la variazione di Salvaguardia per detta finalità
- **UTENZE NON DOMESTICHE agevolazioni COVID 5%** (come da utenze individuate): € 1.050,00 circa detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse riconosciute nell'anno 2021 ai sensi del DL 73/2021 art 6 e successivo decreto FL 24/06/201 e destinate con la variazione di Salvaguardia per detta finalità

13) **Di dare atto** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

14) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

15) **di prendere atto** che in fase di emissione bolletta a saldi sarà demandato ai competenti uffici effettuare gli eventuali adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione;

16) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

17) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

18) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Illustra il Sindaco e la Ragioniera Francesca Bigazzi.

Al termine nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione

Con voti favorevoli 6 ( gruppo di maggioranza ) , contrari nessuno, astenuti 3 ( gruppo di minoranza )

A P P R O V A

La surriportata proposta di deliberazione.

Con separata ed unanime votazione favorevole presenti 9 su 11 Consiglieri assegnati ed in carica dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**PETRUCCI LUCIANO  
MARIOSANTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**TRAMONTANA**

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Semproniano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.